



**Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati
di Savona**

LA DEONTOLOGIA E L'ORDINAMENTO PROFESSIONALE DEL GEOMETRA

22 APRILE 2024 DALLE 15:00 ALLE 17:00 AULA MAGNA – E.S.E. VIA MOLINERO 4

RELATORI :

Collegio Geometri Savona

Geom. Marco PRATO
presidente

Geom. Giacomo RATO
Tesoriere

Avv. Beatrice REVELLO
segretario Consiglio Disciplina

Geom. Paolo MINUTO
presidente Consiglio Disciplina

OBBIETTIVI

Il corso è volto fundamentalmente ad **illustrare** l'importanza dei **doveri dell'etica professionale cui tutti i Geometri iscritti all'Albo devono sempre improntare la propria condotta** (anche al di fuori dall'esercizio della Professione).

le regole contenute nei codici deontologici sono norme giuridiche obbligatorie che integrano il diritto oggettivo.

La codificazione di alcune fattispecie non introduce una tipizzazione o tassatività dell'illecito disciplinare, ma ha portata meramente ricognitiva e si limita a identificare le regole deontologiche vigenti in base ai ricorrenti casi (sanzionati) di loro violazione.

DEONTOLOGIA FONTE NORMATIVA

La vera **fonte della deontologia professionale** è quindi la cd **giurisprudenza (disciplinare) domestica**, i cui casi concreti sono stati da sempre lo spunto per la scrittura del codice deontologico.

Tuttavia, un altro "ideatore" - che soprattutto negli ultimi anni sta irrompendo, nel **campo della deontologia** è il **legislatore**, spesso **crea illeciti disciplinari utilizzando anche la fonte (normativa) primaria** .

elaborare ex lege determinate “figure d’illecito ha portata meramente ricognitiva (tutt’altro che esaustiva), con la conseguenza che **in tutti gli altri casi di uno specifico obbligo legislativamente sancito per il professionista** (e pur in difetto di una previsione e qualificazione normativa della sua inosservanza come “infrazione disciplinare”) **non può, né deve** (aprioristicamente ed in astratto) **escludersi la sussistenza di una responsabilità deontologica** qualora la violazione dell’obbligo medesimo abbia comportato (in concreto) una **condotta deontologicamente deplorable**, in quanto suscettibile di essere considerata **pregiudizievole per la reputazione della Categoria** di appartenenza.

ORDINAMENTO PROFESSIONALE

R.D. 11 febbraio 1929, n. 274
Regolamento per la Professione

D. Lgs. Luogotenenziale del 23 novembre 1944, n. 382
Collegi territoriali e Consiglio Nazionale

Legge 3 agosto 1949, n. 536

Sospensione dall'esercizio della professione per mancato versamento della quota Albo

Art. 2

I contributi previsti dal Decreto Legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, a favore dei Consigli degli ordini e dei collegi, anche se trattisi di contributi arretrati, debbono essere versati nel termine stabilito dai Consigli medesimi.

Coloro che non adempiono al versamento possono essere sospesi dall'esercizio professionale, osservate le forme del procedimento disciplinare.

La sospensione così inflitta non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del presidente del Consiglio professionale, quando l'iscritto dimostri di aver pagate le somme dovute.

Legge 7 marzo 1985, n. 75
Requisiti d'iscrizione all'Albo

DM 15 MARZO 1986
esame di Stato per l'accesso alla Professione

ORDINAMENTO PROFESSIONALE

DPR 5 giugno 2001, n. 328 e s.m.i. - Legge 8 novembre 2021, n. 163

LAUREA PROFESSIONALIZZANTE ABILITANTE

La L. 8 novembre 2021, n. 163 intende semplificare e velocizzare l'accesso ad alcune professioni regolamentate superando l'esame di Stato.

La riforma è tesa a trasformare la discussione della tesi di laurea nella sede di accertamento delle competenze tecnico-professionali che abilitano all'esercizio della professione.

Il fine un più rapido inserimento dei laureati nel mercato del lavoro.

La norma rappresenta uno degli interventi di riforma indicati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

D.L. 13 agosto 2011 n. 138
L. 148 del 14 settembre 2011

Riforma e “liberalizzazione” della Professione

- superamento di indebite restrizioni per l’iscrizione all’Albo ;
- tirocinio effettivamente formativo ed adeguato al miglior esercizio della Professione ;
- libertà concorrenziale dalle “specializzazioni” alla pubblicità informativa
- pattuizione consensuale del compenso (superato DM 140/2012) ;

SI DEMANDA A REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE



D.P.R. 7 agosto 2012 , n. 137

Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali,

a norma art 3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148.

ART 4 LIBERA CONCORRENZA E PUBBLICITA' INFORMATIVA (MA...VEDERE ANCHE CODICE DEONTOLOGICO)

1. E' ammessa con ogni mezzo la pubblicita' informativa avente ad oggetto l'attivita' delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni.
2. **La pubblicita' informativa** di cui al comma 1 dev'essere funzionale all'oggetto, **veritiera e corretta**, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non dev'essere equivoca, ingannevole o denigratoria.
3. **La violazione della disposizione di cui al comma 2** **costituisce illecito disciplinare**, oltre a integrare una violazione delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 6 settembre 2005, n. 206, e 2 agosto 2007, n. 145.

D.P.R. 7 agosto 2012 , n. 137

ART. 5 - OBBLIGO DI ASSICURAZIONE

1. Il professionista e' tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attivita' professionale, comprese le attivita' di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.
2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecitodisciplinare.

D.P.R. 7 agosto 2012 , n. 137

ART. 7 FORMAZIONE CONTINUA

1. Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell'obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare.

D.P.R. 7 agosto 2012 , n. 137

ART. 8 DISPOSIZIONI SUL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

separazione di competenze tra organi del Collegio: istituzione dei Consigli di Disciplina

1. Presso i consigli dell'ordine o collegio territoriali sono istituiti consigli di disciplina territoriali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo.

3. Ferma l'incompatibilita' tra la carica di consigliere dell'ordine o collegio territoriale e la carica di consigliere del corrispondente consiglio di disciplina territoriale, i consiglieri componenti dei consigli di disciplina territoriali **sono nominati dal presidente del tribunale.....**

Il CNG adotta un primo regolamento ai sensi art. 7 c.mma 3 del D.P.R. 7 agosto 2012 , n. 137 che successivamente viene modificato , ultimo vigente:



**Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati**

presso
Ministero della Giustizia

**Regolamento per la formazione professionale continua
ai sensi dell'articolo 7, comma 3, d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137**

(deliberato dal Consiglio Nazionale il 10 marzo 2021

approvato dal Ministro della Giustizia con nota del 6 maggio 2021, prot. 15681.U)

CIRCOLARE C.N.G. – 18 NOVEMBRE 2021

Oggetto: Formazione professionale continua – CFP in materia di ordinamento e deontologia professionale

Al fine di assicurare una corretta (ed uniforme) applicazione della disposizione di cui all'art. 3, comma 3, del nuovo Regolamento sulla formazione continua - tale da escludere *in nuce* effetti sperequativi e(o) disparità di trattamento legati alle prescrizioni ivi poste – si precisa che **l'obbligo di conseguire almeno 6 CFP in materia di ordinamento e deontologia professionale** decorre *effettivamente* dal **1° gennaio 2022**. E ciò in ragione dei tempi necessari per dare concreta attuazione al (nuovo) precetto in commento, con riguardo soprattutto all'organizzazione degli eventi formativi nelle materie anzidette. Ne discende, quindi, che il numero minimo di 6 CFP deve essere conseguito (nel triennio formativo che scade) entro il 31 dicembre 2024, mentre saranno sufficienti 4 CFP maturati fino 31 dicembre 2023 e, infine, soli 2 CFP per il triennio che si conclude il 31 dicembre 2022. Con l'ulteriore conseguenza, dunque, che i crediti formativi eventualmente (già) attribuiti nell'anno in corso possano essere ritenuti validi per il soddisfacimento di tali condizioni, e fermo restando - anche in questo caso - la possibilità di riconoscere le correlative eccedenze (nei limiti dettati, in generale, dalla specifica disposizione sul punto).

CIRCOLARE C.N.G - 07 APRILE 2022

Pertanto, si rende doveroso rammentare che, in generale, una lezione sulla **deontologia professionale** deve essenzialmente affrontare i seguenti argomenti: *regole comportamentali del Professionista (aventi efficacia obbligatoria); atipicità dell'illecito deontologico ed elaborazione legislativa di specifiche "infrazioni disciplinari"; codice deontologico: la declinazione dei principi di diligenza, lealtà, correttezza, trasparenza, solidarietà e probità del Professionista; illiceità deontologica ed altre forme di responsabilità (l'autonomia delle norme deontologiche e la loro incidenza esterna sui doveri del Professionista ex art. 1176 cod. civ.; rapporto con la responsabilità extracontrattuale e pregiudizialità penale); sanzioni disciplinari ad altre misure restrittive; procedimento disciplinare.*

E, a sua volta, un insegnamento *pratico* della deontologia (che non si risolva dunque in una mera dissertazione teorico-filosofica) non può prescindere dall'illustrazione dei vari istituti e(o) rapporti giuridici caratterizzanti l'**ordinamento professionale** del Geometra, poiché chiaramente destinati a condizionarne significato e portata, quali (a titolo esemplificativo): *Regolamento per la Professione (r.d. 11 febbraio 1929, n. 274); Collegi territoriali e Consiglio Nazionale (d.lgs.lgt. 23 novembre 1944, n. 382); requisiti d'iscrizione all'Albo - esame di Stato per l'accesso alla Professione - laurea professionalizzante abilitante (legge 7 marzo 1985, n. 75; DPR 5 giugno 2001, n. 328 e s.m.i., legge 8 novembre 2021, n. 163); sospensione dall'esercizio della Professione per mancato versamento della quota Albo (legge 3 agosto 1949, n. 536); riforma e "liberalizzazione" delle professioni (superamento di indebite restrizioni per l'iscrizione all'Albo - obbligo sulla formazione professionale continua - tirocinio effettivamente formativo ed adeguato al miglior esercizio della Professione - pattuizione consensuale del compenso - assicurazione professionale obbligatoria - separazione di competenze tra organi del Collegio: istituzione dei consigli di disciplina - libertà concorrenziale: dalle "specializzazioni" alla pubblicità informativa art. 3 d.l. 13 agosto 2011 n. 138); abolizione delle tariffe professionali e dei pareri di congruità - nuovo disciplinare d'incarico e preventivo di massima - abbreviazione del periodo di tirocinio (art. 9 d.l. 24 gennaio 2012, n.1; d.m. 20 luglio 2012, n.140); equo compenso per le prestazioni professionali; (art. 19 - quaterdecies d.d. 16 ottobre 2017, n. 148); sospensione dall'esercizio della professione per mancata comunicazione del domicilio digitale (d.l. 16 luglio 2020, n.76).*

Articolo 10
(Compiti e attribuzioni dei Collegi territoriali)

1. I Collegi territoriali, (omissis), vigilando sull'assolvimento dell'obbligo da parte dei propri iscritti.

- c) verificano mediante il SINF il conseguimento nel triennio formativo del numero minimo (60) dei CFP richiesti, segnalandone l'irregolarità al Consiglio di disciplina;
- d) deliberano sulle domande di esonero di cui al successivo articolo 11;

Articolo 11 (Esoneri)

1. Su domanda dell'interessato, sono esonerati dall'obbligo formativo gli esercenti la Professione che si trovino in una situazione di impedimento determinato da:

- a) gravidanza, parto, adempimento da parte dell'uomo o della donna dei doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori;
- b) grave malattia o infortunio o altre condizioni personali di analoga rilevanza;
- c) *interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale;*
- d) *cause di forza maggiore.*

2. L'iscritto documenta al Collegio di appartenenza la causa e la durata dell'impedimento.

3. L'esonero ha efficacia limitatamente al periodo di durata dell'impedimento e comporta la riduzione dei CFP da acquisire nel corso del triennio, in proporzione al contenuto ed alle modalità dell'impedimento.

D.L. 24 gennaio 2012, n.1

art. 9 - L. 27 del 24 marzo 2012

Disposizioni sulle professioni regolamentate

- Abolizione delle tariffe professionali e dei pareri di congruità
- nuovo disciplinare d'incarico e preventivo di massima
- abbreviazione del periodo di tirocinio a 18 mesi

Art. 9.

1. **Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.**

2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare(omissis) .

Ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici ...(omissis) , si applicano i parametri individuati con il decreto(omissis) **VEDASI DM 17 GIUGNO 2016**

5. **Sono abrogate le disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.**

4. Il **compenso** per le prestazioni professionali è **pattuito**, nelle forme previste dall'ordinamento, **al momento del conferimento dell'incarico** professionale. Il **professionista deve rendere noto obbligatoriamente, in forma scritta o digitale**, al cliente il grado di **complessità dell'incarico**, fornendo tutte le **informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili** dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve **altresì indicare i dati della polizza assicurativa** per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale.

In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.*(comma così modificato dall'art. 1, comma 150, legge n. 124 del 2017)*

D.M. 20 luglio 2012, n.140

Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

Art. 1

Ambito di applicazione e regole generali

1. L'organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti di cui ai capi che seguono applica, in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso, le disposizioni del presente decreto.
6. L'assenza di prova del preventivo di massima di cui all'articolo 9, comma 4, terzo periodo, del DL 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso.

D.L. 16 luglio 2020, n.76
art. 37 Legge 11/09/2020 n.120

Sospensione dall'esercizio della professione per mancata comunicazione domicilio digitale

prevede che sia **applicata d'ufficio la sospensione dall'Albo professionale** per chi non comunica all'Ordine il proprio domicilio digitale (**PEC – posta elettronica certificata, già obbligatorio per legge dal 2010**).

Legge 21 aprile 2023, n. 49

Disposizioni in materia di **Equo Compenso**
delle prestazioni professionali

RECEPITE DISPOSIZIONI NEL CODICE DEONTOLOGICO MODIFICATO
CON DELIBERA CNG. DI CUI SEGUE ESTRATTO FRONTE DOCUMENTO

RECEPITO NUOVA FORMULAZIONE CON DELIBERA C.D. COME DALLA
LEGGE PREVISTO



CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI

PRESSO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

CODICE DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE DEI GEOMETRI

Delibera consiliare n. 5, 3 aprile 2007 -
Pubblicato in G.U. n. 121, del 26/05/07

Modificato con delibera C.N. del 18 ottobre
2023 (Titolo III - Sezione I - art. 20*bis*)

IN SINTESI.....DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

SIA Le regole comportamentali aventi efficacia obbligatoria.....e allo stesso modo

VALUTATO CHE

L'elaborazione legislativa di **specifiche "infrazioni disciplinari"** **NON SUPERA atipicità dell'illecito deontologico**


ISCRITTO DEVE RISPETTARE

Codice deontologico: la declinazione dei principi di diligenza, lealtà, correttezza, trasparenza, solidarietà e probità del Professionista,

CONSIDERARE INOLTRE

L'illiceità deontologica ed altre forme di responsabilità: l'autonomia delle norme deontologiche e la loro incidenza esterna sui doveri del Professionista ex art. 1176 cod. civ.;

Sanzioni disciplinari a seguito procedimento disciplinareC.D. →



Albert Einstein

La vita è come andare in
bicicletta. Per mantenere
l'equilibrio devi muoverti.

GRAZIE DELL'ATTENZIONE